



CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

(Provincia di Catanzaro)

Settore Affari generali

><><

Via Castello – CAP 88064 – Tel. 0967/91031 – Fax 0967/92211

P. IVA 00320090798

BANDO PER L' EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1999 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2018

(AI SENSI DELL' ART. 7 COMMA 1 DELLE DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 206 DEL 27/03/2006);

Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

Beneficiari

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
- Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
- Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori ai 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
- valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad Euro 17.000,00.
- valore ISEE (indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 rientranti entro i valori

di seguito indicati:

Fascia A:- Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (€12.881,18) Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%
Fascia B: Valore ISEE non superiore ad €.(15.000,00) Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad Euro 17.000,00 Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

- Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti;
 1. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 2. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
- Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.
- L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
- I requisiti di cui al punto 3 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
- non sono efficaci:
 1. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 2. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Entità del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 :

Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Canone annuo di locazione

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche seguito a Proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Decesso

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Domanda di accesso e certificazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

Presentazione delle Domande

Le domande per l'ammissione al contributo (redatte sull'apposito modello che potrà essere ritirato tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l'ufficio Affari Generali) dovranno pervenire all'Ufficio del protocollo di questo Comune entro e non oltre **60 giorni** dalla pubblicazione del presente bando.

Istruttoria domande e procedure di erogazione

E' di competenza del Comune:

predisposizione e pubblicazione del bando comunale;

Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria;

procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

Inviare alla Regione Calabria entro il 31/05/2016 atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti in cui viene espressamente dichiarata e certificata la somma iscritta sul bilancio come risorsa comunale per la erogazione del fondo.

procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

In presenza di uno dei seguenti casi:

a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti

b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo

c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata

escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

Il Comune trasmettere alla Regione Calabria, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione dei fondi, ai fini della rendicontazione a consuntivo, una attestazione a cura del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile dell'Ufficio Casa o altra struttura competente, contenente:

il numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fascia;

il numero delle domande non ammesse con le relative motivazioni;

l'importo complessivamente liquidato suddiviso per fascia e nella quota regionale e comunale;

gli estremi identificativi dei beneficiari con l'importo assegnato;

l'importo complessivamente liquidato ai singoli beneficiari diviso nella quota regionale e comunale.

Il riferimento al numero dei mandati di pagamento;

l'importo di eventuali economie relative alla quota a carico del bilancio regionale;

Competenze della Regione.

Procedere alla individuazione della quota parte delle risorse provenienti dall'art. 9 comma 5 della L.R. n. 1/2006 da destinare al fondo;

procedere al riparto delle risorse del fondo, trasferendo agli Enti Beneficiari gli importi assegnati;

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate dai privati, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998 le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

SANZIONI

Articolo 73 - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 75 - Decadenza dai benefici

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 - Norme penali

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Chiaravalle Centrale lì 12/12/2017

IL RESP. DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to dott.ssa ROSA VILLIRILLO